



Modifica di autorizzazioni d'installazione e di controllo

Obbligo di informare sui fatti

Il titolare di un'autorizzazione d'installazione o di controllo deve informare entro due settimane l'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI in merito ad ogni fatto, che richiede una modifica dell'autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 dell'ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) l'ESTI tiene un elenco pubblico delle autorizzazioni d'installazione. L'art. 29 cpv. 1 OIBT contiene una disposizione analoga per le autorizzazioni di controllo. Gli elenchi possono essere consultati nel sito www.esti.admin.ch > Attuale > Elenco delle autorizzazioni di installazione e di controllo risp. Elenco delle autorizzazioni d'installazione limitate. L'ESTI si impegna a mantenere sempre aggiornati gli elenchi. Purtroppo ciò non è sempre possibile, poiché non sempre l'ESTI viene informato in merito ai fatti, che devono essere notificati.

Fatti soggetti a notifica

In conformità all'art. 19 cpv. 1 ed all'art. 28 cpv. 1 OIBT i titolari di autorizzazioni devono informare entro due settimane l'ESTI in merito ad ogni fatto, che richiede una modifica dell'autorizzazione d'installazione o di controllo. Tali fatti possono essere:

- il cambiamento di indirizzo;
- il cambiamento del nome dell'impresa;
- in caso di titolari di un'autorizzazione limitata d'installazione l'uscita dall'impresa di una persona, che possiede le conoscenze professionali richieste per il rilascio dell'autorizzazione;
- in caso di titolari di un'autorizzazione generale d'installazione per imprese una modifica essenziale dell'organizzazione aziendale (numero dei dipendenti che si occupano dell'installazione), che si ripercuote sul grado di occupazione del responsabile tecnico/dei responsabili tecnici;
- in caso di titolari di un'autorizzazione generale d'installazione per imprese o di un'autorizzazione di controllo per

persone giuridiche l'uscita dall'impresa di persone del mestiere o di persone abilitate ad eseguire controlli, che figurano nell'autorizzazione;

- in caso di titolari di un'autorizzazione generale d'installazione per imprese l'assunzione di persone del mestiere supplementari, che devono avere diritto di firma nei confronti dei gestori di rete o in caso di titolari di un'autorizzazione di controllo per persone giuridiche l'assunzione di persone supplementari abilitate ad eseguire controlli.

Forma della notifica

Idealmente i fatti, che richiedono una modifica dell'autorizzazione, vengono notificati all'ESTI mediante il formulario «Istanza Autorizzazione generale d'installazione per imprese secondo l'art. 9 OIBT» o «Istanza Autorizzazione di controllo per persone giuridiche secondo l'art. 27 cpv. 2 OIBT». Entrambi i formulari contengono la rubrica «Modifica Autorizzazione d'installazione n. I-.....» o «Modifica Autorizzazione di controllo n. K-.....». I formulari sono disponibili in Internet all'indirizzo www.esti.admin.ch > Documentazione > Formulari > OIBT > Autorizzazioni d'installazione risp. Autorizzazioni di controllo. I titolari di un'autorizzazione limitata d'installazione notificano i fatti, che richiedono una modifica dell'autorizzazione, inviando un messaggio elettronico all'indirizzo info@esti.admin.ch.

Controllo da parte dell'ESTI

L'ESTI verifica in seguito se sulla base dei fatti notificati il titolare dell'autorizzazione rispetta ancora le disposizioni dell'OIBT. Se ciò è il caso, l'ESTI modifica l'autorizzazione in funzione della notifica.

Per la modifica dell'autorizzazione viene riscossa una tassa. L'ammontare

della tassa è fissato secondo il dispendio effettivo che l'atto impone all'Ispettorato (cfr. art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte; RS 734.24).

Violazione dell'obbligo di notifica

Chi non notifica entro due settimane all'ESTI fatti, che richiedono una modifica dell'autorizzazione, non si rende passibile di pena, viene però reso attento in merito alle seguenti disposizioni. In conformità all'art. 18 cpv. 2 OIBT l'autorizzazione d'installazione si estingue, se il responsabile tecnico o in caso di autorizzazioni limitate d'installazione, la persona che possiede le conoscenze professionali richieste per il rilascio dell'autorizzazione, lascia l'impresa. Secondo l'art. 28 cpv. 3 OIBT l'autorizzazione di controllo accordata a un'impresa si estingue quando quest'ultima non impiega più personale che dispone delle conoscenze tecniche richieste.

In conclusione

Chiunque, in qualità di titolare di un'autorizzazione d'installazione o di controllo adempie all'obbligo di notifica, contribuisce a fare in modo che gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate siano sempre aggiornati. Allo stesso tempo crea trasparenza nei confronti dell'autorità che rilascia l'autorizzazione e testimonia in tal modo la propria serietà.

Daniel Otti, direttore

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Luppenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12, fax 044 956 12 22
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch

Succursale

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17, fax 021 323 54 59
info@esti.admin.ch, www.esti.admin.ch